



# **COMUNE DI GUALDO CATTANEO**

## **REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE**

**Articolo 28 D. Lgs 31 marzo 1998, n. 114**

**Articolo 51 Legge Regionale 13 giugno 2014, n. 10 “Testo Unico in materia di commercio”**

**Versione 2025.02.20**

approvato con Delibera C.C. N° 12 del 17/04/2025

|                                                                                    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI .....</b>                                      | <b>3</b>  |
| Art. 1 - Validità del regolamento .....                                            | 3         |
| Art. 2 – Definizioni.....                                                          | 3         |
| Art. 3 – Esercizio dell’attività - Rappresentanza .....                            | 4         |
| <b>TITOLO II – MERCATI .....</b>                                                   | <b>5</b>  |
| Art. 4 – Mercato settimanale di San Terenziano.....                                | 5         |
| Art. 5 – Mercati straordinari e mercati su area privata.....                       | 5         |
| Art. 6 – Miglioria, scambio consensuale e ricompattamento di posteggi .....        | 6         |
| Art. 7 – Assegnazione dei posteggi disponibili.....                                | 7         |
| Art. 8 – Procedura di assegnazione dei posteggi .....                              | 7         |
| <b>TITOLO III – POSTEGGI FUORI MERCATO E TEMPORANEI.....</b>                       | <b>8</b>  |
| Art. 9 – Posteggi fuori mercato .....                                              | 8         |
| Art. 10 – Concessioni temporanee di posteggio in occasioni particolari .....       | 8         |
| <b>TITOLO IV - DISPOSIZIONI COMUNI AL COMMERCIO CON USO DI POSTEGGIO .....</b>     | <b>9</b>  |
| Art. 11 – Assegnazione temporanea di posteggi nei mercati .....                    | 9         |
| Art. 12 – Registrazione delle presenze .....                                       | 10        |
| Art. 13 – Concomitanza di manifestazioni ed eventi ed altri casi di necessità..... | 10        |
| Art. 14 – Revoca e decadenza delle concessioni di posteggio .....                  | 11        |
| Art. 15 – Obblighi e divieti nell’uso del posteggio .....                          | 11        |
| Art. 16 – Modalità di gestione dell’attività nei posteggi .....                    | 12        |
| Art. 17 – Prodotti alimentari .....                                                | 12        |
| Art. 18 – Uso di veicoli e circolazione.....                                       | 13        |
| Art. 19 – Obblighi di esposizione .....                                            | 13        |
| Art. 20 – Subingresso nelle autorizzazioni con posteggio e variazioni .....        | 14        |
| <b>TITOLO V – COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE.....</b>                               | <b>14</b> |
| Art. 21 – Permanenza nel medesimo luogo .....                                      | 14        |
| Art. 22 – Zone vietate .....                                                       | 15        |
| Art. 23 – Cambio di residenza, subingresso e cessazione .....                      | 15        |
| <b>TITOLO VI – INTERVENTI DI PROMOZIONE E SVILUPPO .....</b>                       | <b>16</b> |
| Art. 24 – Sperimentazione ed altre facoltà della Giunta .....                      | 16        |
| Art. 25 – Affidamento di manifestazioni.....                                       | 17        |
| <b>TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI .....</b>                                      | <b>17</b> |
| Art. 26 - Vigilanza e sanzioni .....                                               | 17        |
| Art. 27 - Verifica dei pagamenti e regolarità contributiva.....                    | 18        |
| Art. 28 – Elenchi, planimetrie, graduatorie.....                                   | 18        |
| Art. 29 – Disposizioni finali e transitorie .....                                  | 19        |

## TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 - Validità del regolamento

1. Il presente Regolamento ai sensi dell'articolo 117, comma 6, della Costituzione ed in attuazione di quanto disposto dall'articolo 51 della l.r. 13 giugno 2014, n. 10, disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche nel territorio del Comune di Gualdo Cattaneo. Esso si applica altresì, ai sensi dell'articolo 34, comma 2 di detta legge regionale, agli imprenditori agricoli di cui al d.lgs. 228/2001, per la cui anzianità di impresa si fa riferimento all'apposita sezione del Registro Imprese, e ad eventuali altri soggetti ammessi all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, limitatamente all'uso delle aree, dei posteggi e delle soste.
2. Il Regolamento, all'occorrenza, è modificato con le stesse modalità previste per la sua approvazione.
3. Non costituiscono delega di competenze consiliari né modifica o aggiornamento del presente regolamento, ai sensi e per gli effetti del precedente comma 2 e di conseguenza non sono soggette alla procedura ivi prevista, le eventuali modifiche per le quali il regolamento stesso attribuisce espressamente alla Giunta comunale o ai Responsabili dei servizi il potere di modifica o integrazione, a titolo temporaneo o definitivo.
4. In caso di modifica o abrogazione delle disposizioni normative statali o regionali che ne costituiscono il fondamento, il regolamento trova applicazione per tutto quanto non incompatibile con le nuove disposizioni, fatte salve diverse indicazioni e direttive regionali o apposite disposizioni comunali. Le nuove disposizioni sono da intendersi immediatamente recepite nel regolamento, anche prima di eventuali sue modifiche di adeguamento.
5. I Responsabili di settore possono emanare disposizioni attuative delle norme del presente regolamento.
6. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle manifestazioni di cui al Titolo III della l.r. 13 giugno 2014, n. 10 "Testo Unico in materia di commercio".

### Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:
  - a) *decreto*, il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
  - b) *Testo Unico*, la legge regionale dell'Umbria 13 giugno 2014, n. 10, "Testo unico in materia di commercio";
  - c) *Commercio su aree pubbliche, aree pubbliche, mercato, mercato ordinario, mercato specializzato, mercato stagionale, mercato dell'usato, mercatino degli hobbisti, mercato riservato agli imprenditori agricoli, posteggio, posteggio isolato o fuori mercato, fiera, fiera promozionale, fiera specializzata, mercato o fiera del commercio equo e solidale*, le corrispondenti definizioni fornite dall'articolo 35 del Testo Unico;
  - d) *operatore*, il soggetto autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche
  - e) *soggetti disagiati*, i soggetti di cui alla legge 05.02.1992, n. 104;
  - f) *imprenditore agricolo*, il soggetto di cui al d.lgs 18.05.2001, n. 228;

- g) *s.c.i.a.* la segnalazione certificata di inizio di attività, di cui all'articolo 19 della l. 241/90;
- h) *autorizzazione*, l'atto che consente l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante uso di posteggio;
- i) *concessione*, l'atto che consente l'utilizzo del posteggio nelle fiere, mercati o fuori mercato e che è rilasciato congiuntamente all'autorizzazione, ove necessaria;
- j) *settori merceologici*, il settore alimentare ed il settore non alimentare;
- k) *requisiti soggettivi*, i requisiti di accesso alle attività commerciali previsti dall'articolo 71 del d.lgs. 59/2010 richiamati dall'articolo 7 del Testo Unico in conformità all'articolo 29 del d.lgs. 114/1998;
- l) *comparti di un mercato o di una fiera*, ciascuno dei gruppi di posteggi in cui il mercato o la fiera è eventualmente suddiviso con riferimento al tipo di operatore, ad esigenze di specifiche localizzazioni o alle merceologie trattate, ai sensi degli articoli 28, comma 15, del d.lgs. 114/1998 e 36 comma 2 del Testo Unico;
- m) *concessione di posteggio stagionali*, le concessioni utilizzabili per un periodo di tempo, all'anno, non inferiore ad un mese né superiore a 6 mesi;
- n) *concessioni temporanee*, le concessioni di posteggio rilasciate nelle fiere promozionali o in occasione di eventi e riunioni straordinarie di persone;
- o) *spunta e spuntista*, rispettivamente, le operazioni di assegnazione temporanea dei posteggi momentaneamente liberi in una fiera o mercato e chi ad esse partecipa;
- p) *registro delle imprese*, il registro di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580 "Riordino delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura".

### **Art. 3 – Esercizio dell'attività - Rappresentanza**

1. Sono ammessi all'esercizio del commercio su aree pubbliche nel territorio comunale:
  - a) i titolari di autorizzazioni all'esercizio del commercio mediante uso di posteggio di cui all'articolo 37, comma 1, lettera a) del Testo Unico;
  - b) gli imprenditori agricoli, a norma delle relative disposizioni di cui al d.lgs. 228/2001;
  - c) i soggetti che esercitano il commercio in forma itinerante, di cui all'art. 37, comma 1, lettera b) del Testo Unico;
  - d) gli hobbisti e gli altri eventuali soggetti, qualora previsti e nei limiti espressamente stabiliti dal presente regolamento;
  - e) i soggetti abilitati nelle altre regioni e nazioni della comunità europea, ai sensi dell'articolo 38 comma 5 del Testo Unico.
2. In conformità a quanto disposto dall'articolo 38, comma 3, del Testo Unico, il titolare dell'autorizzazione all'esercizio con uso di posteggio o abilitato all'esercizio in forma itinerante può essere rappresentato da altro soggetto, purché sussistano tutte le seguenti condizioni:
  - a) sia un familiare coadiutore iscritto all'I.N.P.S., un dipendente, un socio lavoratore o un associato in partecipazione;
  - b) abbia con sé, durante le attività di vendita, apposita procura, datata e con sottoscrizione autentica;
  - c) abbia con sé, durante le attività di vendita, l'originale dell'autorizzazione o della s.c.i.a.
3. Nel caso di sostituzione per malattia non superiore a sei mesi, comprovata da certificato medico, non è necessario che il familiare risulti un coadiutore iscritto all'I.N.P.S..
4. Non sono richiesti requisiti professionali in capo al rappresentante, purché sia occasionale cioè sostituisca il titolare per non più di tre volte [nel corso di un anno](#).
5. La Polizia locale controlla l'identità dei rappresentanti e la presenza dei requisiti.

## TITOLO II – MERCATI

### Art. 4 – Mercato settimanale di San Terenziano

1. E' confermato il mercato che si svolge ogni martedì nella frazione di San Terenziano in Piazza Vittorio Emanuele e Via Castel Petroso.
2. Qualora il giorno di mercato coincida con un giorno di festività, lo stesso è spostato al primo giorno precedente non festivo, senza necessità di alcuna ordinanza o atto; eventuali deroghe a tale disposizione sono stabilite con di ordinanza del Sindaco e rese note agli operatori titolari di posteggio con congruo anticipo.
3. Nel mercato sono previsti n. 15 posteggi, articolati nei due comparti alimentare e non alimentare:

|                             | Numerazione dei singoli posteggi | Totale n. di posteggi |
|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| COMPARTO ALIMENTARE         |                                  |                       |
| Operatori su aree pubbliche | 1,2,3,4                          | 4                     |
| Imprenditori agricoli       | 15                               | 1                     |
| COMPARTO NON ALIMENTARE     |                                  |                       |
| Operatori su aree pubbliche | 5,7,8,9,10,11,12,13, 14          | 9                     |
| Imprenditori agricoli       | 6                                | 1                     |
| TOTALE                      |                                  | 15                    |

4. L'orario di vendita del mercato è fissato dalle ore 8.00 alle ore 14.00. L'accesso all'area del mercato per la sistemazione dei banchi è consentito a partire dalle ore 7.00 e le operazioni di assegnazione temporanea (spunta) sono effettuate alle ore 8.15. Il posteggio deve essere lasciato libero da merci ed attrezzature e totalmente pulito entro le ore 14.30.
5. Il vincolo merceologico, alimentare e non alimentare, previsto per i vari posteggi del mercato è disposto ai sensi dell'articolo 28, comma 15, del d.lgs. 114/1998 e dell'articolo 36, comma 2, del Testo Unico e si trasferisce all'avente causa in caso di subingresso.

### Art. 5 – Mercati straordinari e mercati su area privata

1. Lo svolgimento di mercati straordinari nel periodo natalizio, pasquale ed estivo o collegato ad altri eventi particolari, di cui all'articolo 35, comma 1, lettera h) del Testo Unico è deliberato dalla Giunta comunale, di sua iniziativa o su istanza degli operatori. La deliberazione di Giunta indica le modalità di svolgimento, date, orari, luogo di svolgimento e quant'altro necessario al corretto svolgimento della manifestazione straordinaria.
2. Qualora il mercato straordinario consista in una nuova edizione del mercato ordinario, le assenze al mercato straordinario degli operatori assegnatari di posteggio non vengono conteggiate; sono, invece, conteggiate le presenze degli spuntisti.

3. Non è ammessa l'organizzazione di mercati su area privata se non attraverso il procedimento di messa a disposizione dell'area stessa di cui all'articolo 56 del Testo Unico.

#### **Art. 6 – Miglioria, scambio consensuale e ricompattamento di posteggi**

1. Nel caso in cui nel mercato si rendano disponibili uno o più posteggi per motivi diversi dal suo ampliamento, il Responsabile del servizio emana apposito Bando nel quale invita gli operatori assegnatari di posteggio ad una riunione nel corso della quale ciascuno di essi, seguendo l'ordine di graduatoria per maggiore numero di presenze e, a parità di queste, maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese per il commercio su aree pubbliche o come imprenditore agricolo sceglie per miglìoria un posteggio tra quelli liberi o resisi tali in seguito alle scelte dell'operatore precedente. Tale meccanismo è reso noto nel Bando stesso.
2. La miglìoria è ammessa nel rispetto dei comparti di cui all'articolo 4, comma 3.
3. Esaurita la procedura di miglìoria si dà corso alle assegnazioni, mediante bando ai sensi dell'articolo 7, del posteggio o dei posteggi rimasti disponibili.
4. Nel caso in cui il Responsabile del servizio, per motivi di migliore assetto o funzionalità del mercato o altri motivi di pubblico interesse, disponga la soppressione di un posteggio, all'operatore è assegnato un nuovo posteggio libero, senza dar corso alla procedura di miglìoria di cui al comma 1.
5. La comunicazione di scambio consensuale del posteggio già assegnato tra operatori del medesimo mercato, di cui all'articolo 39 comma 3 del Testo Unico, è sottoscritta da entrambi gli operatori ed inoltrata con anticipo di almeno 10 giorni. Il comune provvede all'aggiornamento delle autorizzazioni nei trenta giorni successivi, salvo nel caso in cui non siano rispettate le disposizioni relative alla eventuale separazione dei comparti o vi siano altri motivi ostativi di pubblico interesse, nel qual caso emette motivato divieto di scambio del posteggio e ritorno ai rispettivi posteggi originari.
6. Qualora per scarsa presenza degli operatori il mercato si configuri in modo non omogeneo e continuo la Polizia Municipale, può ordinare agli operatori di ricompattare il mercato disponendo l'accorpamento dei posteggi in un unico complesso, dando le necessarie disposizioni.
7. Non è ammessa miglìoria o scambio dei posteggi temporaneamente liberi il giorno di mercato, se non su espressa autorizzazione della Polizia Locale.

## **Art. 7 – Assegnazione dei posteggi disponibili**

1. I posteggi del mercato o fuori mercato non assegnati all'entrata in vigore del presente regolamento nonché quelli che eventualmente si rendessero in seguito disponibili, anche a motivo di ampliamento del mercato o del numero dei posteggi fuori mercato, sono assegnati in conformità a quanto disposto ai sensi dell'articolo 11 legge 30 dicembre 2023, n. 214, "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022", ed agli atti di indirizzo in essa previsti nel rispetto di eventuali indicazioni regionali.
2. La Giunta comunale ed i Responsabili dei settori sono espressamente autorizzati ai sensi dell'articolo 1 comma 3 ad emanare, nelle rispettive competenze, quanto necessario per rendere operative le procedure di assegnazione dei posteggi.
3. Le nuove concessioni hanno durata di dieci anni.
4. È fatto salvo, in ogni caso, il potere del Comune di non riassegnare concessioni venute meno qualora ravvisi preminenti motivi di pubblico interesse.
5. Qualora il Responsabile del settore predisponga modelli di domanda di concessione di posteggi il loro uso è obbligatorio, pena il rigetto della stessa.
6. Il concessionario di suolo pubblico che avanzi domanda di titolo edilizio per la costruzione su di esso di manufatti deve prestare garanzia per il ripristino del suolo al termine della concessione, dichiarando di essere consapevole che per ragioni di pubblico interesse la stessa può essere revocata e che, al termine della concessione per qualsiasi causa, il manufatto può essere acquisito dal Comune per accessione.

## **Art. 8 – Procedura di assegnazione dei posteggi**

1. Fatto salvo quanto eventualmente disposto dagli atti previsti all'articolo 11 della legge n. 214/2023, l'assegnazione dei posteggi disponibili nel mercato o fuori mercato è effettuata sulla base di bandi inviati al Bollettino telematico della Regione entro il primo lunedì di ciascun mese.
2. Qualora per un determinato mercato o posteggio fuori mercato non vi siano state domande di assegnazione di posteggi liberi per tre volte consecutive, l'emanazione del bando, relativamente ad esso, è sospesa e ne viene mantenuta notizia sul sito istituzionale del comune. La pubblicazione del bando riprende se si modifica lo stato dei posteggi o qualsiasi soggetto interessato ne faccia richiesta.
3. Le domande sono inoltrate, esclusivamente con P.E.C. oppure con R.A.R. da parte di chi non è tenuto al suo possesso, a decorrere dallo stesso giorno di pubblicazione del bando ed entro e non oltre il trentesimo giorno successivo. In caso di domande carenti di elementi non essenziali gli uffici comunali ne richiedono l'integrazione che deve tassativamente pervenire nel termine di dieci giorni dalla richiesta. Le domande carenti di elementi indicati nel bando come essenziali sono respinte.
4. Un medesimo soggetto non può essere titolare o possessore di più di due concessioni di posteggio nel mercato nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare o non alimentare.

5. Nei successivi sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze, il Responsabile del settore procede alla redazione ed approvazione della graduatoria che è affissa all'albo pretorio per 15 giorni.
6. Entro i successivi trenta giorni sono disposti il rilascio dell'autorizzazione e l'assegnazione del posteggio e, ove necessario, la scelta del medesimo che, per gli assenti non rappresentati, è effettuata d'ufficio.
7. Per garantire maggiore trasparenza, le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'assegnazione dei posteggi per gli imprenditori agricoli, i soggetti disagiati e le associazioni di commercio equo e solidale.

### **TITOLO III – POSTEGGI FUORI MERCATO E TEMPORANEI**

#### **Art. 9 – Posteggi fuori mercato**

1. Sono previsti i seguenti posteggi fuori mercato:
  - a) Un posteggio nel capoluogo, parcheggio della ex pesa, per la vendita di porchetta la mattina del martedì;
  - b) Un posteggio nella Frazione di Ponte di Ferro, Piazza caduti della Miniera per la vendita di porchetta nella mattina del venerdì;
  - c) Un posteggio nella Frazione di Grutti, Piazza Umberto I, per la vendita di porchetta il sabato pomeriggio;
  - d) Un posteggio fuori mercato per la vendita di fiori, piante e piccoli articoli funerari presso ciascuno dei cimiteri del Capoluogo, Pomonte, Pozzo, Marcellano, Saragano, Torri e San Terenziano.
2. In relazione alle caratteristiche ed alla posizione isolata dei posteggi fuori mercato, non è prevista rilevazione della presenza degli operatori titolari che si presume fino a prova contraria.
3. Nei posteggi fuori mercato non sono previste operazioni di spunta, ma gli stessi, se non utilizzati dai relativi titolari né dotati di box ed altre strutture fisse, possono essere occupati temporaneamente a partire dalle ore 10.00 da altri operatori della medesima merceologia, fermo l'obbligo di corresponsione della tassa di occupazione del suolo pubblico.
4. I posteggi fuori mercati al termine delle attività di vendita debbono essere lasciati puliti e liberi da ogni residuo dell'attività.
5. Per motivi di viabilità ed interesse pubblico la collocazione dei posteggi fuori mercato è suscettibile di modificazioni temporanee su disposizione della Polizia Municipale.
6. Secondo diversa disposizione normativa di rango superiore alle concessioni di posteggio fuori mercato, ove non disposto diversamente dal presente articolo, si applica la disciplina dei posteggi nel mercato.

#### **Art. 10 – Concessioni temporanee di posteggio in occasioni particolari**

1. In occasione di manifestazioni, riunioni straordinarie di persone ed eventi in genere il Responsabile del Servizio, previa istanza inoltrata non prima del trentesimo né oltre il decimo

giorno prima, può rilasciare concessioni temporanee di posteggio, previo parere positivo delle Aree tecniche interessate e della Polizia Locale ove necessario, anche disponendo eventuali vincoli merceologici.

2. E' fatta salva la facoltà del Responsabile del servizio di accogliere per giustificato motivo domande pervenute oltre il termine di dieci giorni di cui alla comma 1.
3. Le concessioni temporanee sono valide per i soli posteggi individuati e per il solo periodo temporale previsto.
4. Nell'ipotesi di domande concorrenti relative alla medesima localizzazione si tiene conto della priorità temporale della richiesta tra gli operatori che trattano la merceologia individuata per il posteggio.
5. Sono fatte salve le disposizioni per la partecipazione a feste e sagre popolari previste dalle vigenti norme e dai regolamenti comunali.

#### **TITOLO IV - DISPOSIZIONI COMUNI AL COMMERCIO CON USO DI POSTEGGIO**

##### **Art. 11 – Assegnazione temporanea di posteggi nei mercati**

1. Salvo che disposizioni statali o regionali dispongano altrimenti l'assegnazione temporanea nel mercato di posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati o spunta, compresa quella degli imprenditori agricoli, avviene, sulla base, nell'ordine, dei seguenti criteri di priorità:
  - a) trattazione dei prodotti appartenenti del medesimo settore merceologico di quello previsto per il posteggio da assegnare temporaneamente ai sensi dell'articolo 4;
  - b) maggiore numero di presenze, comprensive di quelle maturate da tutti gli eventuali precedenti titolari dell'azienda, intese sia come partecipazione effettiva alla manifestazione (*presenza effettiva*), sia come sola presentazione ad essa per operare senza esservi riusciti (*presenza formale*);
  - c) maggiore anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva di commercio sulle aree pubbliche, nel Registro delle imprese o come imprenditore agricolo, riferita al solo soggetto titolare. Qualora l'interessato non fornisca elementi per risalire all'anzianità di iscrizione al Registro imprese, si fa riferimento alla data di rilascio del titolo di esercizio dell'attività;
  - d) sorteggio.
2. I criteri di cui al comma 1 sono posti in ordine decrescente nel senso che tra operatori in posizione di parità in base ad un dato criterio la scelta dell'operatore cui assegnare il posteggio vacante avviene sulla base del criterio successivo. Attraverso detti criteri, in presenza di domanda di assegnazione, nessun posteggio resta non assegnato.
3. L'operatore titolare di posteggio che arriva al mercato dopo l'inizio delle operazioni di spunta può partecipare al mercato solo se, ultimate dette operazioni, residuano posteggi disponibili.
4. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati (spunta) avviene a cura della Polizia Locale.

## **Art. 12 – Registrazione delle presenze**

1. Sono considerati presenti al mercato gli operatori che si sono presentati, prescindendo dal fatto che vi abbiano potuto operare. E' considerato assente l'operatore che rifiuta di occupare il suo posteggio libero o un posteggio idoneo offerto in assegnazione temporanea (spunta) o che abbandona il mercato o anche solo smonta le attrezzature di vendita prima delle ore 13.00, salvo permesso della Polizia locale.
2. Non è ammesso agli operatori titolari di posteggio di partecipare alle spunte.
3. Gli organi di Polizia Locale, su istanza degli operatori, in presenza di comprovati motivi, possono consentire ad uno o più operatori assegnatari di posteggio, in via temporanea o permanente e fino a revoca del permesso, l'ingresso posticipato nei mercati senza assegnare nel frattempo il relativo posteggio oppure l'abbandono anticipato dei mercati o delle fiere, ove eventualmente istituite.
4. Sono considerate assenze giustificate, quelle effettuate per malattia, gravidanza, lutto familiare o altri gravi motivi adeguatamente documentati alla condizione che l'evento giustificativo dell'assenza sia comunicato al Comune, con P.E.C. o con R.A.R. da parte di chi non è tenuto al suo possesso, entro e non oltre 15 giorni dal suo inizio. L'assenza giustificata non ha rilevanza ai fini della decadenza dal posteggio per inutilizzazione, ma non è computata ai fini dell'anzianità di presenza.
5. Nel caso di neve, gelo, calamità ed altri eventi gravi ed eccezionali che abbiano causato l'assenza dal mercato di oltre il 50% degli operatori, agli assenti non viene conteggiata alcuna presenza ai fini dell'anzianità, ma l'assenza stessa è considerata giustificata ai fini della revoca del posteggio per mancata utilizzazione.
6. Il computo delle presenze è effettuato, mediante annotazione del nome e cognome o ragione sociale del titolare dell'autorizzazione o s.c.i.a, del numero e data di rilascio o inoltro della stessa e del numero del posteggio, se assegnato.
7. Le rilevazioni delle presenze è effettuata dagli Organi di Polizia Locale; la tenuta delle graduatorie è operata dagli uffici comunali del commercio sulle aree pubbliche.

## **Art. 13 – Concomitanza di manifestazioni ed eventi ed altri casi di necessità**

1. In caso di concomitanza di manifestazioni ed eventi, in presenza di casi di necessità o forza maggiore o qualora comunque vi siano preminenti motivi di pubblico interesse, il Responsabile del settore, su eventuali indicazioni della Giunta, con propria determinazione, dispone a titolo temporaneo, ai sensi dell'articolo 1 comma 3, la soppressione, lo spostamento di sede o di data o di orario del mercato o di posteggi fuori mercato e quant'altro necessario, compresi gli interventi sulla consistenza del numero dei banchi o le loro dimensioni e l'accesso di automezzi.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 l'assegnazione dei posteggi in eventuale altra sede avviene garantendo a tutti i titolari di concessione pluriennale la possibilità di operare e curando, per quanto possibile, la riproduzione dell'assetto ordinario del mercato o della fiera.

3. Gli interventi di cui al presente articolo, ai sensi dell'articolo 1 comma 3, non danno luogo a modifiche del presente regolamento né della planimetria ordinaria della fiera o mercato, salvo eventuale redazione di planimetria temporanea ove necessario.

#### **Art. 14 – Revoca e decadenza delle concessioni di posteggio**

1. Le concessioni di posteggio decadono nei casi previsti dall'articoli 46, comma 3 (irregolarità contributiva) e 47 comma 1 (perdita di requisiti, inutilizzazione) del Testo Unico e all'articolo 28 del presente regolamento. La decadenza comporta l'azzeramento delle presenze maturate dall'operatore nel periodo di assegnazione del posteggio.
2. Qualora il titolare di un posteggio vincolato alla trattazione di specifici prodotti, ai sensi dell'articolo 28 comma 15 del d.lgs. 114/1998 e 36, comma 2 della legge regionale n. 10/2014, o di un settore merceologico, alimentare o non alimentare, o destinato ad una specifica categoria di operatori, violi detta destinazione, cessando di vendere in forma esclusiva o prevalente, secondo quanto è stato disposto, i prodotti previsti per il posteggio o trasformando comunque la propria attività in modo difforme dal posteggio assegnato, il Responsabile del settore lo invita al ripristino della conforme attività alla destinazione del posteggio entro un congruo termine assegnato, non superiore a 90 giorni e, in caso di inottemperanza, dà corso al procedimento di decadenza dal posteggio e revoca della relativa autorizzazione
3. Ai fini della decadenza per inutilizzazione del posteggio, le assenze del dante causa non si trasferiscono all'acquirente o affittuario di azienda, fermo restando quanto previsto all'articolo 20, comma 5.

#### **Art. 15 – Obblighi e divieti nell'uso del posteggio**

1. Il concessionario del posteggio o rappresentante di cui all'articolo 3 deve essere costantemente presente nel posteggio durante l'orario di svolgimento della fiera o del mercato.
2. È vietato, senza espresso consenso degli Organi di Polizia Locale, lo scambio di posteggi tra operatori e l'occupazione di posteggi e di qualunque altro spazio non assegnato.
3. L'ammissione al posteggio di operatori ritardatari può essere disposta dagli organi di Polizia Locale se le operazioni di allestimento del posteggio non creano intralcio al regolare svolgimento del mercato.
4. L'operatore deve mantenere interamente, comprese le merci da appendere, le attrezzature e gli eventuali automezzi, nei soli spazi oggetto della concessione di posteggio, quale che sia la dimensione delle tende.
5. Nessun chiodo, infisso o attrezzatura di carattere non mobile può essere posta nel posteggio.
6. È vietato utilizzare motori a scoppio o altre attrezzature non a norma.
7. Tutti gli operatori sono tenuti al puntuale rispetto:
  - a) delle disposizioni impartite in materia di prevenzione e tutela per motivi sanitari o di sicurezza;

- b) delle normative in materia antincendio, con particolare riguardo all'uso di attrezzature con G.P.L.

#### **Art. 16 – Modalità di gestione dell'attività nei posteggi**

1. È fatto obbligo di rispettare l'ordine temporale di richiesta delle merci da parte degli avventori.
2. I banchi debbono essere collocati in modo da risultare allineati sulla parte frontale del posteggio.
3. Eventuali barriere laterali devono essere arretrate di almeno 50 cm. rispetto al fronte espositivo, così da consentire la visibilità dei banchi contigui, fatta eccezione per i teli, tendoni e simili posti transitoriamente in caso di sole, pioggia o altre intemperie.
4. È vietato nel mercato:
  - a) effettuare la vendita girovaga, con estrazione a sorte o con pacchi sorpresa e simili;
  - b) l'ingresso di venditori, addetti alle degustazioni o dimostrazioni di servizi o prodotti, diversi dai soggetti concessionari o spuntisti, ad eccezione dei soggetti autorizzati dal Comune.
5. Fermi restando gli obblighi di pulizia e raccolta differenziata dei rifiuti previsti nei regolamenti Comunali, gli operatori durante le attività di vendita debbono mantenere puliti i banchi, le tende ed i teloni, i contenitori di merci ed ogni altra attrezzatura comunque utilizzata.
6. È vietato esercitare qualsiasi forma di propaganda o richiamo con grida, clamori ed apparecchi di diffusione sonora di qualsiasi genere. I commercianti di articoli per la riproduzione sonora e visiva possono utilizzare apparecchi per la diffusione di suoni, purché a volume tale che essi non risultino più normalmente udibili ad una distanza di 20 ml.

#### **Art. 17 – Prodotti alimentari**

1. Gli operatori che trattano prodotti alimentari sono sottoposti a tutte le disposizioni di carattere igienico sanitario relative alla vendita, produzione e trasformazione di tali prodotti.
2. I prodotti alimentari non confezionati non possono essere collocati ad altezza inferiore a cm. 50 dal suolo.
3. I venditori di prodotti ortofrutticoli ed alimentari non preconfezionati in genere debbono avvisare del divieto di toccare la merce con le mani e, qualora consentano agli acquirenti di servirsi in proprio, debbono mettere a disposizione, bene in vista, un contenitore con guanti monouso e relativo cestino per il deposito dei guanti usati.
4. Nelle ipotesi di operazioni di preparazione di alimenti che producano olio combusto di frittura o altro materiale inquinante, esso dovrà essere asportato al termine delle vendite e smaltito dall'operatore mediante le apposite imprese a ciò autorizzate.
5. Ai sensi dell'articolo 43, del Testo Unico, l'abilitazione alla vendita dei prodotti alimentari, nel rispetto delle relative disposizioni igienico-sanitarie, consente:
  - a) il consumo immediato dei medesimi prodotti, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria;

- b) la somministrazione dei medesimi, mediante uso di attrezzature (tavoli e sedie ecc.) all'interno degli spazi concessi, qualora il titolare sia in possesso dei requisiti per essa prescritti e ciò risulti dal titolo abilitativo (autorizzazione o scia) e siano rispettate tutte le disposizioni in materia di somministrazione e di occupazione del suolo.

#### **Art. 18 – Uso di veicoli e circolazione**

1. E' consentita la collocazione, all'interno del posteggio assegnato di autoveicoli adibiti al trasporto di merci o altro materiale in uso agli operatori commerciali, salvo diverse disposizioni del Comando di Polizia Locale.
2. E' vietato introdurre nei posteggi o comunque nell'area del mercato automezzi degli operatori che non siano destinati all'esercizio dell'impresa.
3. In ogni caso deve essere assicurato il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.
4. Qualora gli Organi di Polizia Locale consentano ad un operatore l'entrata in ritardo o l'abbandono anticipato del posteggio, gli altri operatori debbono facilitarne le operazioni di transito ed agevolare l'ingresso di eventuali operatori assegnatari in via provvisoria.
5. In nessun caso le dimensioni dell'automezzo o della tenda posseduti, anche se di nuovo acquisto, danno diritto all'assegnazione di determinati posteggi o possono giustificare altre pretese.
6. Nell'area di svolgimento del mercato è vietata la circolazione in auto, bicicletta, moto, scooter, skateboard o qualsiasi altro mezzo, ad eccezione dei mezzi del Comune o speciali per soggetti portatori di handicap e dei mezzi di soccorso, forze dell'ordine ed organi di vigilanza o altri soggetti autorizzati da Comune.

#### **Art. 19 – Obblighi di esposizione**

1. Tutte le merci comunque esposte al pubblico debbono recare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita e, ove prescritto, le indicazioni sulla provenienza dei prodotti.
2. E' ammesso apporre un unico cartello per più prodotti anche diversi venduti a prezzo unico e contenuti in un unico banco, cesta o contenitore, quando non vi sia alcun pericolo di confusione per il consumatore.
3. Il cartellino del prezzo deve risultare chiaramente apposto, in modo ben visibile, anche sui prodotti appesi ai banchi, alle tende o appoggiati al suolo.
4. E' fatto divieto di esporre alla visione del pubblico immagini pornografiche, razziste o gravemente offensive.

## **Art. 20 – Subingresso nelle autorizzazioni con posteggio e variazioni**

1. Al subingresso nelle autorizzazioni su posto fisso si applica quanto previsto all'articolo 41 del Testo Unico, al d.lgs. n. 222/2016 ed alle procedure informatizzate adottate.
2. I vincoli di settore merceologico o di tipologia di operatore, disposti ai sensi del presente regolamento per alcuni posteggi, compresi quelli relativi a merceologie specifiche stabiliti ai sensi dell'articolo 28, comma 15, del d.lgs. 114/98 e dell'articolo 36, comma 2, del Testo Unico, si trasferiscono all'eventuale subentrante nell'attività indipendentemente dal contenuto del suo titolo di esercizio dell'attività.
3. Nel caso di aggiunta o di variazione del settore merceologico, anche in occasione di subingresso, l'attività dell'operatore concessionario di posteggio resta vincolata al settore merceologico o agli specifici prodotti eventualmente individuati per il posteggio ai sensi dell'articolo 28 comma 15 del d.lgs. 114/1998 e 36, comma 2 del Testo Unico.
4. Qualora il subentrante non si attenga a quanto disposto ai commi 2 e 3 si applica l'articolo 14, comma 2.
5. Nel caso in cui il Comune abbia comunicato ad un operatore, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 241/1990, avvio del procedimento di decadenza del posteggio per mancata utilizzazione dello stesso oltre i periodi ammessi non è consentito subingresso nell'azienda o ramo d'azienda, e l'eventuale comunicazione di subingresso inoltrata non produce effetti, fino alla definizione del procedimento.
6. In occasione di comunicazione di subingresso in un'azienda o ramo d'azienda qualora il cedente risulti non in regola con il pagamento dei canoni di cui alla legge n. 160/2019, secondo quanto precedentemente comunicato al Suape dall'ufficio tributi, il responsabile del Suape procede, nei confronti del cessionario, alla sospensione della concessione ed all'eventuale sua revoca. I provvedimenti sono comunicati alla Polizia Locale che interdice l'uso del posteggio fino ad integrale regolarizzazione della posizione debitoria da parte del cedente o, in alternativa, del cessionario.
7. Al fine di garantire la regolare tenuta di registri ed archivi comunali la cessazione dell'attività di commercio con uso di posteggio è soggetta a comunicazione al Comune entro un anno dalla cessazione stessa.

## **TITOLO V – COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE**

### **Art. 21 – Permanenza nel medesimo luogo**

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 42 comma 5 del Testo Unico, deve essere esercitato con soste nel medesimo punto di durata non superiore a due ore, senza porre a terra la merce in vendita, con obbligo di spostamento di almeno cinquecento metri decorso detto periodo di sosta e con divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata nel rispetto, in ogni caso, della normativa del Codice della Strada.

2. Per medesimo punto si intende una ubicazione ad una distanza non superiore a 100 (cento) metri dall'ubicazione già occupata nella medesima giornata. La distanza è misurata sul percorso pedonale più breve.

#### **Art. 22 – Zone vietate**

1. Per motivi imperativi di interesse generale di viabilità e traffico nonché igienico – sanitari, di correttezza nella concorrenza tra operatori nell'interesse del consumatore e di sicurezza si dispone il divieto di esercizio del commercio in forma itinerante:
  - a) ad una distanza inferiore di metri lineari 200 (duecento), misurati sul percorso pedonale più breve, dal luogo dove si stia svolgendo il mercato o una fiera eventualmente istituita (durante lo svolgimento);
  - b) all'interno dei centri storici del capoluogo e delle frazioni classificati come insediamenti urbani di cui all'articolo 92 del Regolamento regionale 18.02.2015 n. 2;
  - c) nelle vie, piazze e aree sterrati, nel caso di vendita di prodotti del settore merceologico alimentare;
  - d) in tutti i casi di sosta irregolare del veicolo.
2. In presenza di particolari motivi ed esigenze di carattere generale la Polizia Locale può disporre il divieto temporaneo di esercizio del commercio in forma itinerante in ulteriori ipotesi o aree rispetto a quelle indicate al comma 1.

#### **Art. 23 – Cambio di residenza, subingresso e cessazione**

1. In riferimento a quanto disposto dall'articolo 42, comma 1, del Testo Unico il cambio di residenza dell'operatore itinerante è influente sul titolo abilitativo del Comune e non richiede adempimenti da parte di questo.
2. Ai sensi dell'articolo 42 comma 6 del Testo Unico, il subingresso nell'attività di commercio in forma itinerante è soggetto a comunicazione al comune cui è stata indirizzata segnalazione certificata di inizio attività per il suo svolgimento. Qualora un Comune non umbro cui fa capo il titolo si dichiari incompetente a provvedere sulla base della normativa della propria Regione, provvede il Comune di Gualdo Cattaneo per i soggetti in esso residenti.
3. Al fine di garantire la regolare tenuta di registri ed archivi comunali, la cessazione dell'attività di commercio in forma itinerante, qualora esercitata con segnalazione certificata di inizio attività inoltrata al Comune di Gualdo Cattaneo, è soggetta a comunicazione al medesimo entro un anno dalla cessazione stessa. Non è richiesta comunicazione di cessazione quando la stessa è conseguente alla cessione dell'attività, a titolo temporaneo o definitivo.
4. In occasione del subingresso in azienda o ramo d'azienda di commercio in forma itinerante del settore alimentare il cessionario non può iniziare l'attività né cedere la stessa se non previa acquisizione, per sé o nella persona del preposto, della qualifica per il settore alimentare ai sensi dell'articolo 71 del d.lgs. 59/2010. E' fatta salva la facoltà di rinuncia al settore alimentare e la continuazione dell'attività per il solo settore non alimentare, previa regolarizzazione del titolo ove necessaria.

## **TITOLO VI – INTERVENTI DI PROMOZIONE E SVILUPPO**

### **Art. 24 – Sperimentazione ed altre facoltà della Giunta**

1. La Giunta comunale, tenuto conto di eventuali direttive o indicazioni del Consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, è espressamente autorizzata a disporre, temporaneamente a titolo sperimentale:
  - b) lo svolgimento di nuovi mercati, fiere, fiere promozionali o la creazione di posteggi fuori mercato;
  - c) lo spostamento di sede del mercato o dei posteggi fuori mercato in altra ubicazione, per tutti o parte degli operatori;
  - d) l'ampliamento del mercato fino ad ulteriori tre posteggi, integrandolo con merceologie carenti o comunque qualificanti;
  - e) l'apposizione di vincolo merceologico ai sensi degli articoli 28, comma 15, del d.lgs. 114/1998 ed articolo 36, comma 2 del Testo Unico per l'assegnazione di posteggi nuovi o comunque liberi nel mercato o fuori mercato;
  - f) l'obbligo del possesso di requisiti qualitativi per l'assegnazione di posteggi nuovi o comunque liberi nel mercato o fuori mercato;
2. In caso di spostamento del mercato in altra localizzazione di San Terenziano può essere disposta la soppressione di posteggi non assegnati. La scelta dei posteggi nella nuova localizzazione avviene con i criteri di cui all'articolo 11.
3. Qualora la sperimentazione preveda la creazione di nuovi posteggi la loro assegnazione avviene con concessioni solo temporanee il cui maggior numero, maturato nel periodo di sperimentazione, costituisce il primo titolo di priorità nell'ipotesi di eventuale istituzione definitiva dei posteggi ad opera del Consiglio comunale; a tal fine, per porre ogni interessato in posizione di parità, dell'avvio della sperimentazione è data notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Non oltre un anno dall'inizio di ciascuna sperimentazione la Giunta riferisce al Consiglio comunale degli esiti della medesima, per le determinazioni di competenza, compreso l'eventuale periodo di proroga della sperimentazione stessa.
5. La Giunta comunale, tenuto conto di eventuali direttive o indicazioni del Consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, è espressamente autorizzata a:
  - a) assumere provvedimenti temporanei di deroga al regolamento per far fronte ad emergenze, imprevisti e calamità, nei limiti strettamente necessari;
  - b) modificare temporaneamente gli orari di svolgimento di fiere e mercati;
  - c) spostare singoli posteggi all'interno del mercato;
  - d) sopprimere o a destinare ad altre merceologie i posteggi che per due volte consecutive non sono stati richiesti.
6. Per le iniziative di cui al presente articolo di particolare rilevanza la Giunta dispone le opportune forme di partecipazione con gli operatori o le loro Associazioni di categoria.

## **Art. 25 – Affidamento di manifestazioni**

1. La Giunta comunale, ai sensi dell'articolo 1 comma 3, è espressamente autorizzata a disporre l'eventuale affidamento della gestione di fiere e mercati, a terzi che offrano sicura garanzia di esperienza, efficienza organizzativa e promozione della partecipazione di operatori ed avventori.
2. L'affidamento può avvenire anche per manifestazioni a carattere sperimentale di cui all'articolo 24.
3. L'affidamento è effettuato ai soggetti indicati all'articolo 49 commi 6 e 6 bis del Testo Unico, secondo procedure di evidenza pubblica stabilite dai competenti uffici comunali e sulla base dei seguenti obiettivi definiti ai sensi del comma 6 ter del medesimo articolo:
  - a) Migliore progetto di organizzazione o riorganizzazione, sviluppo e promozione dell'iniziativa affidata;
  - b) Maggiore esperienza comprovata dal richiedente l'affidamento nella gestione di analoghe iniziative;
  - c) Migliori condizioni economiche per il Comune e per gli operatori.
4. In conformità a quanto stabilito all'articolo 49, comma 6, del Testo Unico, l'affidamento non può comprendere la ricezione delle istanze di partecipazione degli operatori né la redazione delle graduatorie.

## **TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 26 - Vigilanza e sanzioni**

1. I compiti di vigilanza del rispetto delle leggi dello Stato, delle disposizioni regionali, del presente regolamento e delle determinazioni assunte dal responsabile del Servizio, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, spetta agli Organi di Polizia Locale ed alle altre Forze dell'Ordine.
2. Alle violazioni in materia di commercio su aree pubbliche si applicano le sanzioni previste dagli articoli 29 del d.lgs. 114/1998 e 47 del Testo Unico.
3. Restano ferme le sanzioni per la vendita abusiva di alcolici su area pubblica, di cui all'articolo 14 bis della legge 30 marzo 2001, n. 125, come modificato dalla legge 4 giugno 2010, n. 96.
4. Ai sensi dell'articolo 57 del Testo Unico la violazione di obblighi e divieti previsti dal presente regolamento è punita con la sanzione del pagamento di una somma da € 500 ad € 3.000.
5. Salvo che norme di rango superiore dispongano altrimenti, la violazione delle modalità di esercizio dell'attività nei posteggi di cui agli articoli 16, 17 e 18 è punita, ai sensi dell'articolo 7 bis del d.lgs. 267/2000 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.00 ad euro 500,00.
6. Sono puniti con la sanzione di cui al comma 5:
  - a) il posizionamento di banchi, merci o attrezzature di poco al di fuori degli spazi assegnati in concessione e pertanto di lieve entità e tale da non configurare occupazione abusiva di altro posteggio;
  - b) la violazione di lieve entità da parte dell'operatore itinerante degli obblighi indicati di permanenza massima nel medesimo luogo e successivo spostamento. È considerata

violazione di lieve entità la permanenza abusiva in un medesimo luogo avente durata complessiva inferiore a due ore e mezza;

7. Qualora l'operatore venga meno ad eventuali divieti di vendita di prodotti, quelli non consentiti debbono essere immediatamente rimossi dal banco e riposti nell'automezzo o in altro luogo, secondo disposizione degli organi di Polizia locale.

#### **Art. 27 - Verifica dei pagamenti e regolarità contributiva**

7. Gli uffici comunali competenti verificano periodicamente l'avvenuto regolare pagamento, da parte degli operatori di commercio su aree pubbliche, delle somme da questi dovute e, in caso di omesso o irregolare pagamento:
  - a) attivano tutte le procedure previste dalle norme vigenti per il recupero delle somme dovute;
  - b) procedono, previo avvio del procedimento e ricorrendo i presupposti del regolamento comunale in materia, alla sospensione ed alla revoca della concessione di posteggio;
  - c) procedono contestualmente, previo avvio del procedimento e assegnato un termine per eventuali controdeduzioni, a dichiarare l'avvenuta decadenza dell'autorizzazione amministrativa relativa.
8. In caso di omesso o irregolare pagamento da parte di operatori spuntisti delle somme a qualsiasi titolo dovute al Comune è ad essi interdetto l'ingresso nei mercati per assegnazione temporanea (spunta) fino ad avvenuta regolarizzazione della posizione debitoria.
9. Ferme restando le procedure di cui agli articoli 46 e 47 del Testo Unico, agli operatori privi di regolarità contributiva è interdetta l'assegnazione di posteggi nei mercati, nelle fiere o fuori mercato anche solo a titolo temporaneo.

#### **Art. 28 – Elenchi, planimetrie, graduatorie**

1. L'indicazione delle superfici, lo stato di occupazione dei posteggi e le relative graduatorie sono conservati dall'Ufficio Commercio e da esso tenuti aggiornati, anche su segnalazione della Polizia Locale.
2. Le planimetrie non fanno parte del presente regolamento e sono tenute aggiornate a cura degli uffici comunali ed approvate dalla Giunta Comunale.
3. Le planimetrie riportano graficamente, per ogni mercato, il dettaglio delle misure, le vie di accesso e di esodo, la posizione e l'ampiezza dei posteggi anche in relazione a quanto previsto dalle Raccomandazioni del Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco n.3794 del 12.03.2014 anche in relazione alla possibilità di utilizzo di apparecchiature GPL.
4. Con riferimento alle Raccomandazioni ministeriali di cui al comma 3 nel mercato di San Terenziano è individuato, quale accessi dalla pubblica via aventi le necessarie caratteristiche tecniche, Via del Campanile.
5. Nelle ipotesi di cessazione, per rinuncia, decadenza o altra causa, di concessioni di posteggio nei mercati, la Polizia Locale e l'Area Lavori Pubblici valutano l'opportunità di disporre la

soppressione, per motivi di maggiore tutela della sicurezza in relazione alle condizioni previste alla lettera E, punto 2, delle Raccomandazioni di cui al comma 3, per la circolazione all'interno dell'area mercatale.

#### **Art. 29 – Disposizioni finali e transitorie**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il regolamento in materia di commercio sulle aree pubbliche approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 07.05.2002, come modificato dalla deliberazione consiliare n. 33 del 14.07.2005. Rimangono in vigore le planimetrie approvate precedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento, fino al loro eventuale aggiornamento.
2. Ai posteggi liberi nel mercato all'entrata in vigore del presente regolamento fino all'emanazione del primo bando di assegnazione non si applica la procedura di miglitoria di cui all'articolo 6.
3. Nell'ipotesi di istituzione, a titolo di sperimentazione o definitiva, di fiere ad esse, salvo sia diversamente disposto, si applicano le disposizioni del presente regolamento per tutto quanto non incompatibile con la natura della manifestazione, in particolare, le disposizioni di cui al titolo IV.
4. Per evitare un iniquo vantaggio agli operatori del settore alimentare, sono computate le presenze agli operatori del settore non alimentare nei periodi in cui il loro ingresso al mercato è stato interdetto a causa dell'emergenza coronavirus.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alla disciplina del d.lgs. 114/1998 ed alla legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 "Testo Unico in materia di commercio" e loro successive modifiche ed integrazioni, alla legge 30 dicembre 2023 n. 214 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 ed alle normative da questa previste ed agli altri regolamenti comunali applicabili.

\* \* \*